



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 art. 26 e
successive modifiche ed integrazioni

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI
RELATIVI ALL'INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

STAZIONE APPALTANTE: Commissario delegato

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

R.d.A. - Protocollo interno Commissario: n° 64 del 18/09/2017

APPALTO: "PROVE DI LABORATORIO E SERVIZIO DI CONTROLLO
QUALITÀ DI MATERIALI E LAVORAZIONI CON LABORATORIO
MOBILE. PERIODO DI RIFERIMENTO:2018-2019"

Stato delle revisioni

Rev. 0	APRILE 2009	Prima emissione – Decreto del Commissario delegato n. 17 del 20 aprile 2009.
Rev. 1	AGOSTO 2009	Modifica normativa - Entrata in vigore Legge n. 88/09 e D.Lgs. n. 106/09.
Rev. 2	MAGGIO 2016	Modifiche normative – Aggiornamento del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

*Il presente documento è allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 art. 26 c.3 e s.m.i.*

I. GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

datore di lavoro: ing. Renzo Pavan

Approvazione:

*** FIRMATO: NEL DOCUMENTO
IN CARTACEO ORIGINALE ***

Presa Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

II. LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	01/09/2017	Redazione documento
1	01/09/2017	Verifica RSPP/ASPP
2		
3		
4		

INDICE

1.	PREMESSA	4
a.	normativa.....	5
b.	Definizioni.....	8
c.	Sospensione dei lavori.....	9
d.	Stima dei costi della sicurezza	9
2.	FIGURE DI RIFERIMENTO	10
a.	Committente o Stazione Appaltante.....	10
a.1.	Figure responsabili della Committente o Stazione Appaltante	10
b.	Azienda Appaltatrice	10
b.1.	Figure responsabili dell'Impresa Appaltatrice	11
b.2.	Personale dell'Impresa Appaltatrice	12
b.3.	Addetti squadra antincendio dell'Impresa Appaltatrice	12
b.4.	Addetti primo soccorso dell'Impresa Appaltatrice	12
3.	LAVORATORI AUTONOMI.....	13
4.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	14
a.1.	Descrizione Appalto/Opera	14
a.2.	Descrizione lavorazioni.....	14
a.3.	Fasi lavorative	15
a.4.	Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare.....	15
5.	INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO	16
6.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO.....	16
a.	Rischi Ambientali.....	16
a.1.	Rischio traffico	16
a.2.	Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti	16
a.3.	Rischio Impianti	17
a.4.	Linee e condutture di servizi.....	17
a.5.	Rischio di caduta dall'alto	17
a.6.	Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere).....	17
a.7.	Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi.....	17
a.8.	Presenza di materiali / prodotti pericolosi	18
a.9.	Rischi strutturali	18
a.10.	Presenza di fossati alvei fluviali	18
a.11.	Presenza di alberi.....	18
b.	Altri rischi specifici dell'ambiente di lavoro dovuti all'esecuzione di attività	18
7.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI.....	20
8.	ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE	20
9.	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA	21
10.	INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI	22
11.	RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	27
a.	rischio elettrocuzione	27
b.	rischio chimico	27
c.	rischio macchine e attrezzature	27
d.	rischio vibrazioni e rumore	27
e.	movimentazione manuale dei carichi	28
f.	dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori	28
g.	altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.)	28
12.	OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE	28
13.	ALLEGATI	29



1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate a specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".*

Comma 3-bis. *"Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

Comma 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa appaltatrice potrà produrre un estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

a. Normativa

CODICE CIVILE

Contratto d'opera – art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Prestazione continuativa o periodica di servizi - art. 1677 c.c.

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Cause di nullità del contratto - art. 1418 c.c.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).



Documento Unico di Valutazione dei rischi

5

Ai sensi del decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

PROVE DI LABORATORIO E SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DI MATERIALI E LAVORAZIONI CON
LABORATORIO MOBILE. PERIODO DI RIFERIMENTO: 2018-2019

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Documento Unico di Valutazione dei rischi

Ai sensi del decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

PROVE DI LABORATORIO E SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DI MATERIALI E LAVORAZIONI CON
LABORATORIO MOBILE. PERIODO DI RIFRIMENTO: 2018-2019

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



b. Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo:** è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- ∞ **Lavoratore subordinato o lavoratore dipendente:** è chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
- ∞ **Appalto incorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).



c. Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di Norme in Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

d. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso".

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ∞ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati;
- ∞ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- ∞ delle Procedure previste per specifici motivi di sicurezza.



2. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Committente o Stazione Appaltante

Il Commissario Delegato per l'espletamento dei propri compiti può avvalersi del supporto tecnico, operativo, e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A. (Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05/09/2008, art. 2, comma1).

Nome	Commissario Delegato
Rappresentante legale	avv. Debora Serrachiani
Sede Legale	Trieste
Indirizzo Sede Legale	Via Lazzaretto Vecchio, 26
CAP	34123
Città	Trieste
Telefono	040-3189542
Fax	040-3189545
E-mail	commissario@autovie.it

a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante

Referente per la struttura dell'appalto	ing. Marco Russiani
Datore di Lavoro	ing. Renzo Pavan
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	geom. Angelo Bertoli
Medico del Lavoro	dott. Michele Cannarozzo

b. Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
E-mail	
Partita IVA e codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	
Indirizzo Sede legale ed operativa	
Telefono	
Fax	

b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	



b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione



3. LAVORATORI AUTONOMI

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire



4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)

Ubicazione	Intera rete S.p.A. Autovie Venete e pertinenze
Località	Cantieri opere Commissario delegato.
Natura dell'opera	Prove sui materiali da costruzione.
Durata presunta dei lavori, o servizi o forniture con posa in opera	730 gg.
Importo dei lavori	Euro 877.218,09 euro
Costi della sicurezza previsti	€ 41.772,29 (non soggetti a ribasso d'asta)

a.1. Descrizione Appalto/Opera

Il servizio prevede la disponibilità di laboratorio mobile attrezzato e di personale tecnico per l'esecuzione in sito di prelievi, prove e saggi relativi a materiali di base (bitumi, inerti naturali e non, emulsioni bituminose, leganti idraulici, acciai, resine e fibre) e materiali compositi (conglomerati bituminosi e cementizi, terre, impermeabilizzazioni, mani d'attacco ecc.). Le prestazioni esterne richieste saranno di norma svolte presso i sedimi di costruzione delle nuove opere autostradali e complementari quali svincoli, strade di collegamento e di servizio, etc., nonché presso gli impianti di confezionamento dei materiali (solitamente compresi entro un raggio di 80 km dal cantiere), fuori dall'ambito autostradale nel caso di nuove realizzazioni. Normalmente le aree di cantiere saranno delimitate a cura della scrivente Società per proprio conto o tramite imprese appaltatrici dei lavori: solo nel caso in cui il servizio in ambito stradale fosse richiesto dalla scrivente Società successivamente all'esecuzione lavori, l'operatore economico dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002) e attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

a.2. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare

<i>Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze:</i>	Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Le aree destinate alle attività si possono trovare inoltre lungo l'estesa autostradale di competenza della S.p.A. Autovie Venete. Il personale operante sarà soggetto ad elevato rischio traffico. Lungo la banchina autostradale e le scarpate in trincea ed in rilevato sono presenti sottoservizi ed attraversamenti di varia natura, compresi elettrodotti aerei, che comunque non interferiranno con l'attività, trattandosi di servizi interrati o aerei. Parte delle attività potrebbe richiedere l'occupazione della corsia di emergenza, marcia e/o sorpasso e prevedere l'approntamento di un cantiere temporaneo o mobile; nel caso in cui l'impresa appaltatrice del servizio predisponga un cantiere mobile stradale dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002 e il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013) e porre adeguata attenzione contro i rischi di investimento da parte degli autoveicoli secondo quanto riportato nelle norme generali di sicurezza per l'esecuzione di cantieri in autostrada allegate al presente documento. Inoltre nelle aree destinate a parcheggi o piazzali, i quali, oltre ad essere percorsi a piedi o in macchina dagli utenti e dai dipendenti della committente, possono essere percorsi anche dagli automezzi della società addetta alla raccolta dei rifiuti.
<i>Misure di prevenzione adottate e da adottare</i>	Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Idoneo vestiario e segnaletica nelle aree di lavoro al fine di evitare rischi di investimento. Nel caso si dovesse andare incontro a interferenze con altre imprese, sarà necessario sospendere immediatamente le varie attività e avvertire il direttore dell'esecuzione del contratto. E' fatto assoluto divieto da parte dell'impresa di accedere in altri siti non pertinenti con le attivi-



	tà oggetto del servizio. E' fatto assoluto divieto all'impresa di intervenire autonomamente su quadri e impianti elettrici.
--	---

5. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO

Le aree oggetto del servizio si possono trovare lungo l'estesa autostradale nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete e presso i cantieri delle opere Commissariate. Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Nelle aree oggetto del servizio nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'Area Realizzazione preavvisata delle attività, per tramite un proprio responsabile, informerà l'impresa appaltatrice dell'eventuale presenza di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese e/o personale della S.p.A. Autovie Venete, i responsabili delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività. Il direttore dell'esecuzione del contratto, debitamente interpellato dall'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. Qualora l'impresa appaltatrice del servizio in oggetto debba effettuare una prestazione presso gli impianti di confezionamento dei materiali dell'impresa esecutrice delle opere commissariate sarà necessario che le due imprese provvedano al coordinamento preventivamente all'inizio delle attività.

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati di seguito: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

Il servizio, svolgendosi perlopiù all'interno di altri cantieri già regolamentati da un Piano di sicurezza e coordinamento specifico, dovrà essere coordinato dal Coordinatore in fase di esecuzione preventivamente.

a. RISCHI AMBIENTALI

a.1. Rischio traffico

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di



Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- i mezzi operativi dell'appaltatore, se all'interno di piazzali, parcheggi e stabili della Committente dovranno accedere procedendo a passo d'uomo. Nelle aree di cantiere le attività dovranno essere preventivamente coordinate onde evitare l'interferenza con mezzi in transito delle imprese esecutrici dei lavori principali. Nel caso di operazioni in presenza di traffico tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre. Nel caso in cui il servizio venga svolto all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- nel caso in cui l'impresa appaltatrice del servizio predisponga un cantiere mobile stradale dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002 e il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013);
- le eventuali manovre all'interno dei piazzali dovranno sempre essere assistite da personale a terra. In presenza di veicoli in transito il personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs.285/92) e in particolare dall'art. 37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R.495/92). Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea UNI EN 20471:2013;
- le aree oggetto del servizio, interferenti con il traffico veicolare, dovranno essere idoneamente delimitate e segnalate mobile con preavvisi come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- le eventuali fasi di carico e scarico siano effettuate in aree opportunamente delimitate e segnalate oppure all'interno del cantiere; se eseguite in prossimità delle carreggiate è opportuno che siano sospese in presenza di traffico;
- tutti i mezzi operativi o di trasporto dovranno essere muniti di segnalatori luminosi aggiuntivi per tutte le manovre in presenza di traffico.

Per le attività che si svolgeranno nelle pertinenze autostradali in presenza di traffico veicolare circolante dovranno essere attivate tutte le procedure previste nelle "Norme Generali di Sicurezza per l'esecuzione di Lavori In Autostrada" ai sensi del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 e il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.

a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, se prevista l'attività di un'altra impresa sarà necessario il coordinamento con il direttore dell'esecuzione del contratto e il Centro Radio Informativo

della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete per la programmazione temporale degli interventi al fine di eliminare i rischi interferenziali.

a.3. Rischio Impianti

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, nelle aree interessate dal servizio potrebbero esserci impianti ed attrezzature interferenti con le attività oggetto dell'appalto. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice, con l'assistenza del personale tecnico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività. Nelle aree interessate dal servizio potrebbero esserci impianti ed attrezzature interferenti con le attività oggetto dell'appalto durante le operazioni sarà necessario porre attenzione alla presenza di cavi, tubazioni o fibre ottiche, che non dovranno essere per nessun motivo danneggiate. L'impresa dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività con il supporto del Direttore dell'esecuzione del contratto e gli Enti gestori.

a.4. Linee e condutture di servizi

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, nelle aree interessate dal servizio potrebbero essere presenti linee e sottoservizi che potrebbero comportare un rischio di elettrocuzione; l'impresa appaltatrice dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività. Nelle aree oggetto del servizio possono essere presenti linee e sottoservizi (ad es. linee elettriche aeree o interrate, cavi facenti parti di linee di telecomunicazioni - cavi, fibre ottiche - gasdotti, reti fognarie o altro genere di tubazioni, ecc). L'impresa dovrà effettuare obbligatoriamente i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività con il supporto della Stazione appaltante e gli Enti gestori.

a.5. Rischio di caduta dall'alto

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà adottare gli appositi DPI anticaduta come previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Durante le lavorazioni sarà necessario

porre attenzione al rischio di scivolamento vista la presenza di fossi di guardia ai lati dell'autostrada. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, i livelli di esposizione indotti dal traffico circolante in prossimità delle aree di lavoro sulle 8 ore sono inferiori agli 85 dB(A); vista la non presenza di insediamenti abitativi limitrofi non vengono date particolari prescrizioni sull'orario di effettuazione di eventuali lavorazioni rumorose.

a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) **Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi**

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, durante le lavorazioni, vista la presenza di traffico veicolare lungo l'estesa autostradale, sarà necessario porre attenzione allo smog e all'eventuale presenza di polveri sottili utilizzando gli appositi DPI.

a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, sarà necessario porre attenzione all'eventuale presenza di rifiuti quali bottiglie cartoni o altro materiale accidentalmente presente lungo i fossi di guardia. Inoltre, nelle aree di parcheggio, nei piazzali della Società o lungo l'estesa autostradale, possono essere presenti scatolette in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati. Il personale dell'impresa, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto. Per una eventuale manipolazione, a seguito di spostamento, indossare i guanti di gomma o di PVC.

a.9. Rischi strutturali

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano

lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà garantire la piena conservazione ed integrità delle infrastrutture della committente e dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

a.10. Presenza di fossati alvei fluviali

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà prestare particolare attenzione ai fossati lungo l'estesa autostradale che potrebbero rappresentare un pericolo per gli addetti ai lavori. Sarà necessario porre attenzione al fine di evitare rischi di scivolamento o di caduta. Lungo i fossati o gli alvei fluviali sarà necessario porre attenzione all'eventuale presenza di roditori o altri animali che potrebbero rappresentare un pericolo per gli addetti ai lavori.

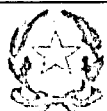
a.11. Presenza di alberi

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.



b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con ostacoli ed oggetti presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto.	Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività. L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo può richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto la temporanea rimozione di eventuali ostacoli che possano compromettere la movimentazione dei materiali da impiegare nell'appalto. Spetterà al referente della Concessionaria valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.
Cadute in piano	Cadute in piano a seguito di inciampi per superfici sconnesse o pavimentazioni rimosse, presenza di gradini con pendenza elevata o bagnati, superfici scivolose o bagnate. Presenza di ostacoli. Lavorazioni in presenza di cunicoli.	Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo



		l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività. L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature ed organizzare le attività od il transito nelle aree a rischio od impegnate da altre attività.
Elettrocuzione	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.	Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Qualora il servizio si svolga lungo l'estesa autostradale, nella disponibilità giuridica della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività. E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici della Concessionaria. La dismissione dell'alimentazione elettrica, di impianti soggetti a lavorazioni, deve essere concordata preventivamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica degli immobili o pertinenze che costituiscono sede di lavoro della Concessionaria e/o del Commis-



	sario Delegato sarà possibile solo previa autorizzazione della Con- cessionaria.
--	--

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente, prima comunque dell'inizio delle attività, deve segnalare eventuali interferenze al Direttore dell'esecuzione del contratto.

GESTIONE EMERGENZE

Ogni situazione anormale o pericolosa deve essere segnalata al C.R.I.
(Centro Radio Informativo) della Concessionaria - S.p.A. Autovie Venete
contattandolo via telefono ai numeri:

+390432-925513 o +390432-925345

8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

L'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo è tenuto al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- ∞ i lavori o servizi e forniture con la posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo:
 - l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto/opera;
 - l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante o la centrale di committenza e dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- ∞ Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
 - Lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;
 - Le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - La delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
 - Il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori;
- ∞ Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenete le



generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- ∞ E' facoltà del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo e del referente della struttura Commissario delegato, interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione. Non ci sono particolari vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali, se non quello di prestare particolare attenzione nelle aree dei piazzali a non creare occupazioni anche di brevissima durata, pericolose per il traffico circolante.



10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile, opere di competenza Commissario delegato, l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dal Coordinatore in Fase di Esecuzione.

<i>Procedure autorizzative minime:</i>	Consegna preventiva di: 1. Estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Impresa Appaltatrice. 2. Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle specifiche lavorazioni, dell'impresa appaltatrice, di subappaltatori, di noli a caldo, delle forniture con operazioni di posa in opera e delle forniture di servizi che intervengono in cantiere. Tali POS dovranno essere coerenti con il PSS ed il POS dell'impresa appaltatrice. Eventuali lavoratori autonomi o mere forniture a pie d'opera sono esonerati dalla presentazione del POS ma, in ogni caso, dovranno essere stati informati dei rischi presenti in cantiere e relative misure di sicurezza contenute nei PSS e nei POS. (ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06). 3. Cronoprogramma dei lavori, nel quale sia evidenziata la successione temporale e la durata delle singole lavorazioni, con le eventuali sovrapposizioni o interferenze tra le fasi, le date di inizio e fine lavori e le sospensioni previste. 4. Elenco delle maestranze con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. 5. Copia del libro matricola. 6. Copia documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede l'Azienda appaltatrice o il lavoratore autonomo. 7. Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA). 8. Copia dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
<i>Procedure autorizzative per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico:</i>	Per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico nelle pertinenze della Concessionaria - S.p.A. Autovie Venete, chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il personale, con l'indicazione delle targhe dei mezzi operativi dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, per tramite l'Area Realizzazione della Concessionaria - S.p.A. Autovie Venete.



<i>Procedure autorizzata di carattere generale per lavori, servizi e forniture per lavori non in presenza di traffico:</i>	Concordare, tramite la Direzione dell'esecuzione contratto, ogni operazione che interferisca con la normale attività in essere (delimitazione del cantiere, limitazioni delle aree a disposizione, aree di ingresso-uscita dal cantiere, etc.).
---	--

11.RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

(a cura del lavoratore autonomo o dell'impresa appaltatrice, che potrà anche desumerli dagli allegati: estratto del DVR o PSS e POS – redatti dall'appaltatore se esauritivi)

a. RISCHIO ELETTROCUZIONE

b. RISCHIO CHIMICO

c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE



e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI

g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)

11. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE

(da compilare a cura dell'Azienda appaltatrice o dal lavoratore autonomo)



12. ALLEGATI

- Autocertificazione del possesso requisiti idoneità tecnico professionale;
- DUVRI compilato e integrato in ogni sua parte;
- eventuali PSS e POS in caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.;
- cronoprogramma lavori/attività.

(cooperazione tra committente e appaltatore)

- Riunione preliminare di coordinamento e sopralluogo congiunto.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (fac simile)**

Spett.le
**Commissario Delegato per l'emergenza
della mobilità riguardante la A4 (tratto
Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-
Gorizia**
Via Lazzaretto Vecchio, 26
34123 – TRIESTE (TS)

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a il re-
sidente a prov. (.....) in via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta/società/impresa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene sta-
bilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Data

In fede